

**CAPITOLATO  
DI POLIZZA PER LA  
RESPONSABILITÀ CIVILE:**

- **VERSO TERZI**
- **VERSO PRESTATORI DI LAVORO**

**AMOS SCRL**

Società  
Assicuratrice:

Broker di                **AON s.p.a.**  
Assicurazione:        Piazza Galimberti 2/b - Cuneo

**DATI ANAGRAFICI**

EFFETTO	30 aprile 2022
SCADENZA	30 aprile 2025
DURATA	Anni 3
RATEAZIONE	Semestrale
CONTRAENTE	<b>AMOS s.c.r.l.</b>
INDIRIZZO	Via Coppino, 26 – 12100 CUNEO
CODICE FISCALE	03011180043
CIG	910833864B

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

### Art. 1 - Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AMOS S.C.R.L.;</li> <li>• tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;</li> <li>• le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto di AMOS S.C.R.L.;</li> </ul>
<b>Broker:</b>	Il mediatore di assicurazioni che in qualità di mandatario, è incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danno corporale:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Massimale per anno:</b>	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:</b>	<p>per retribuzione annua lorda si intende la somma di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti di AMOS S.C.R.L. obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;</li> <li>• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)</li> <li>- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)</li> </ul> </li> </ul>
---	---

## **Art. 2 – Attività Assicurata**

Esercizio di servizi vari in ambienti pubblici quali ASL, ospedali, mense, uffici, magazzini e similari. Gestione Archivi amministrativi e sanitari. Gestione di Casa di Riposo.

Dalla presente copertura assicurativa sono espressamente esclusi i danni conseguenti ad attività contrattuali e/o professionali in genere.

Sono escluse tutte le attività attinenti ai servizi sanitari, sono comprese le pulizie e gli accessi a sale operatorie ed altri ambienti resi sterili

## **Art. 3 – Attività degli Assicurati e loro individuazione**

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività di AMOS S.C.R.L. o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

E' compresa tutta l'attività svolta dagli operatori socio sanitari (Oss).

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

<p style="text-align: center;"><b>SEZIONE 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b></p>
---

**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e gli Assicurati sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

**Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

**Art. 3 - Durata e proroga del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata a .r. da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

Sarà facoltà dell'Ente Contraente, ove le disposizioni in vigore lo consentano, di procedere alla rinegoziazione del contratto; in tal caso l'Ente Contraente notificherà alla Società la propria

volontà di procedere alla ripetizione del servizio. In assenza di comunicazioni da parte della Società entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della notifica da parte di AMOS S.C.R.L., la polizza si intenderà rinegoziata alle medesime condizioni.

#### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.04.2022 e scadenza alle ore 24 del 30.04.2025

Fermo restando che AMOS S.C.R.L. procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal comma 9 dell'Art. 32 D.Lgs. 50/2016, la Compagnia si impegna a mettere in copertura i rischi a decorrere dalle ore 24 del 30.04.2022.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30.04.2022, ancorché il premio venga pagato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

#### **Art. 5 – Regolazione del premio**

Il presente contratto non è soggetto alla regolazione del premio

#### **Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata a.r. da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

#### **Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica certificata o simili) indirizzata alla Società, o per il tramite del broker incaricato.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

È in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

**Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze di ogni annualità assicurativa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art. 14 - Clausola Broker**

AMOS S.C.R.L. dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla Società Aon S.p.A. con sede a Milano in Via Calindri, 6 per tramite della filiale di Cuneo.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la gestione dei contratti saranno svolti per conto di AMOS S.C.R.L. anche dalla suddetta Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento del premio verrà effettuato dall'Ente Contraente alla Società Aon S.p.A., che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice ed alle eventuali coassicuratrici.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato e viceversa.

In ragione di detta gestione, al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale nella , ad esclusivo carico della Compagnia contraente e delle eventuali Compagnie Coassicuratrici.

**Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria

#### **16. Codice etico ex D.lgsvo 231/2001**

L'Appaltatore si impegna ad osservare, per quanto di pertinenza, il Codice Etico, adottato da AMOS e quanto previsto nel Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01, l'eventuale inosservanza del medesimo sarà ritenuta causa di risoluzione immediata del rapporto tra le parti

#### **17. Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione ai sensi della Legge n.190 del 6 novembre 2012 e s.m.i., e Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.**

AMOS S.C.R.L. è dotata di un Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, redatto ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Deliberazione Civit n. 72 dell'11 settembre 2013, e di un Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.

La documentazione è consultabile sul sito aziendale al seguente indirizzo:

[www.amos.piemonte.it](http://www.amos.piemonte.it) - Pagina Amministrazione Trasparente.

#### **18. Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg.vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese saranno raccolti presso l'Amos, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante l'inserimento negli archivi e nelle banche dati dell'Azienda per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le informazioni che potranno essere trattate sono quelle espressamente previste dalla normativa comunitaria nazionale e regionale specifica. Le informazioni richieste, a pena di esclusione, dovranno essere necessariamente conferite; per il resto sarà facoltà del soggetto che partecipa alle procedure selettiva presentare dati e informazioni ritenuti utili agli scopi in oggetto. Verranno diffusi solo i dati relativi all'aggiudicazione, secondo le normative vigenti.

Titolare del trattamento è AMOS scrl, con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino, 26 12100 Tel. 0172.1908511 Fax 0172.1908520 E-mail [privacy@amos.piemonte.it](mailto:privacy@amos.piemonte.it); per qualsiasi informazione e per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy è a disposizione un referente privacy. Responsabile del trattamento è il dott. Livio Tranchida.

L'elenco aggiornato dei ruoli privacy è a disposizione presso il responsabile del trattamento

#### **Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **SEZIONE 3**

#### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

##### **Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

##### **Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, intendendosi inclusi fra costoro i soggetti di cui l'Assicurato si avvalga ai sensi della legge 14/02/2003 n. 30 ( legge Biagi) e del successivo Decreto Legislativo 10/09/2003 n. 276;

b) Ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e D. Lgs. 23/02/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. N. 38/2000, per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n. 38/2000, debitamente approvata.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

##### **Art. 3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione, e che si siano manifestate entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:



- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art. 4 - Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuato quelli conseguenti a furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi eretti dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità.
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della ex Legge n. 990/1969, e successive variazioni ed integrazioni (dlgs 209/2005), l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili e natanti a motore;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
5. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati;
6. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
7. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Le esclusioni di cui ai punti 3, 4, 5, 7 valgono anche per la garanzia RCO mentre la garanzia non opera per nessuna delle garanzie prestate per i danni derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione.
8. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.
9. cagionati da esplosivi
10. cagionati da opere o installazioni dopo l'esecuzione dei lavori
11. cagionati da merci o prodotti dopo la consegna a terzi
12. cagionati a beni costituenti strumento di lavoro o quelli oggetto di lavorazione

#### **Art. 5 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle

lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

#### **Art. 6 – Estensioni di garanzia**

Premesso che sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza, la Società garantisce AMOS S.C.R.L. per la Responsabilità Civile allo stesso derivante dallo svolgimento di tutte le attività istituzionali e di tutte le competenze previste ed allo stesso attribuite con la sola esclusione delle attività esercitate da altri Enti Pubblici o Privati, e a maggior chiarimento e a titolo esemplificativo e non limitativo, L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:

**6.1** - proprietà e/o conduzione e/o utenza e/o uso degli immobili sia propri che occupati, oppure destinati a pubblici servizi od attività istituzionali, di strutture mobili, di campi da gioco, di impianti o centri sportivi, piscine, palestre, stadi e loro attrezzature e macchinari, nonché proprietà di ruderi monumentali e non, e di tutti quei manufatti che, per tipologia e destinazione d'uso, non possono considerarsi dei fabbricati veri e propri. La Società rinuncia alla descrizione in polizza dei fabbricati assicurati e della loro ubicazione, facendo riferimento per la loro identificazione ad idonea documentazione depositata presso il Contraente. Per quanto riguarda la manutenzione, la garanzia è efficace sia per quella ordinaria che straordinaria eseguita direttamente dal Contraente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori per ampliamenti, sopraelevazioni e/o demolizioni non eseguiti direttamente in economia;
- da spargimento e/o rigurgiti di fogna, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di condutture o tubazioni;
- da umidità o stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

**6.2** - proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano o a traino animale;

**6.3** - proprietà, uso, installazione ovunque di cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, insegne e simili;

**6.4** - esercizio e/o uso di mezzi e/o macchine speciali durante l'esplicazione delle loro attività, nonché per l'uso di gru e bracci caricati su detti mezzi, con l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli (ex Legge 990/69 ora dlgs 209/2005);

**6.5** - esercizio di corsi di formazione, centri culturali, cinema, teatri e simili, camere mortuarie, ambulatori, poliambulatori, laboratori di analisi, circoli ricreativi;

**6.6** - esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai i generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente dall'Ente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto.

**6.7** - esercizio di tutti i pubblici servizi istituzionali, gestiti direttamente dal Contraente, compresi quelli di affissioni, beneficenza, pubblica sicurezza (compreso l'impiego per servizio – da parte di personale autorizzato all'uso – di armi da fuoco e cani);

**6.8** - organizzazione di gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all' ex all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990 ora D.LGS 209/2005), ricreative, politiche, religiose, mostre, mercati, esposizioni e fiere di carattere temporaneo, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands e tensostrutture;

**6.9** - L'assicurazione comprende l'attività di sgombero neve e tutti i lavori di manutenzione della rete viaria dell'Ente, di giardini, parchi, aree adibite a verde pubblico in genere, purché i suddetti lavori vengano eseguiti direttamente dal Contraente con mezzi idonei. Per quanto concerne i lavori di manutenzione e di sgombero neve alla rete viaria, la responsabilità è estesa all'attività svolta da terzi con mezzi di proprietà e/o in uso al Contraente, si comprendono inoltre quei tratti di strada la cui manutenzione e/o sgombero neve vengono effettuate direttamente dal Contraente.

**6.10** - la responsabilità civile personale dei dipendenti e degli Amministratori del Contraente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente, sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 c.p.;

**6.11** - la committenza per lavori e/o servizi in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al 81/2008;

**6.12** - lesioni personali per danni subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'Ente nell'evento dannoso e si tratti di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

**6.13** - danni cagionati a terzi da persone che pur non essendo dipendenti dello stesso svolgono attività (anche saltuarie od occasionali) per conto dell'Ente. In questa categoria di persone rientrano anche i lavoratori socialmente utili così come definiti dalla legge del 1/12/1997 n.468, borsisti e tirocinanti.

La garanzia vale per gli infortuni da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio escluse le malattie professionali ed unicamente per morte, lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 583 C.P. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopra descritti per danni involontariamente cagionati a terzi o tra loro nello svolgimento delle rispettive mansioni per conto di AMOS S.C.R.L.;

**6.14** - premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, ed ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) nei termini seguenti:

- a) tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 C.C. e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.1918 C.C.;
- b) sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato;
- c) la garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall'assicurato a tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;
- d) in caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale ed i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;
- e) ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d'opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza;
- f) la garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale;
- g) non sono compresi in garanzia i danni provocati al contraente / assicurato;

**6.15** - danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e/o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati, ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

**6.16** - danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici. L'assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al Contraente, a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

**6.17** - danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio in genere di cose dell'Assicurato o da lui detenute; danni materiali e diretti alle cose di terzi in consegna e/o custodia al Contraente;

**6.18** - danni derivanti da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza.

**6.19** - danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

**6.20** - danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi;

**6.21** - danni dovuti a franamento o cedimento del terreno alla condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive.

**6.22** - danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombinature, in conseguenza di scavi con o senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere.

**6.23** – danni provocati dalla rete fognaria solo se conseguenti a rottura accidentale di condutture;

**6.24** - l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente per l'attuazione della "Disciplina sperimentale del telelavoro", Smart working e/o "lavoro agile" e si precisa che i familiari del lavoratore sono considerati terzi esclusivamente per lesioni personali;

#### **Art. 7 - Estensione Responsabilità Civile - Casa di Riposo di Racconigi**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Ente Contraente per la gestione della Casa di Riposo.

Tale gestione avviene anche per il tramite di soggetti (persone fisiche o giuridiche) con i quali l'Ente Contraente ha stipulato convenzioni od accordi specifici.

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile incombente all'Ente Contraente e agli altri soggetti (persone fisiche o giuridiche):

- per i danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite;
- per i danni subiti dalle persone assistite;

sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Ente Contraente o agli altri soggetti convenzionati o in regime di accordo, e tale responsabilità venga accertata in sede giudiziaria e con l'intesa che la Società rinuncia al diritto di surrogazione (art. 1916 del Codice Civile) nei confronti dei soggetti che hanno assunto incarichi di assistenza, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo degli stessi soggetti incaricati.

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile Personale dei soggetti incaricati, con l'esclusione di qualsiasi danno riconducibile ad attività medica e paramedica professionale di soggetti iscritti all'Albo dei Medici.

Limitatamente all'esercizio della struttura di ricovero, la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per danni materiali, i danni materiali dei quali l'Ente Contraente sia tenuto a rispondere verso gli assistiti ed ospiti, ai sensi di legge, per la sottrazione, distruzione,

deterioramento delle cose portate nella struttura sopra citata consegnate e non consegnate (ex art. 1783-1784-1785 bis del Codice Civile). La somma massima di garanzia per ogni danneggiato è però limitata a € 500,00 per la responsabilità prevista ai sensi di legge per le cose consegnate, ed a € 250,00 per la responsabilità prevista ai sensi di legge per le cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche titoli di credito, veicoli a motori in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

#### **Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze fino a quando ne ha interesse, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe e ammende.

#### **Art. 9 – Validità territoriale**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

#### **Art. 10 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:

- degli Amministratori;
- dei Dipendenti dell'Ente Contraente;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Ente Contraente si avvale nello svolgimento delle proprie attività;

salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.

## SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

### Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)</b>	<b>Euro 10.000.000,00</b>	per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il limite di
	<b>Euro 10.000.000,00</b>	per persona
	<b>Euro 10.000.000,00</b>	per danni a cose e/o animali
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)</b>	<b>Euro 10.000.000,00</b>	per ogni sinistro, con il limite di
	<b>Euro 10.000.000,00</b>	per ogni persona

Resta inteso che in caso di sinistro risarcibile ai sensi del presente contratto che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la Società non risarcirà somma complessivamente superiore a **€ 10.000.000,00**.

<b>Franchigia Frontale per ogni sinistro</b>	<b>Euro 250,00</b>
--	--------------------

### Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

#### LIMITI DI RISARCIMENTO RELATIVI SCOPERTI E FRANCHIGIE

<b>A)</b>	Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	Euro 250,00 per sinistro
<b>B)</b>	Malattie professionali	Limite massimo di risarcimento per sinistro e anno € 3.000.000,00	Euro 250,00 per sinistro
<b>C)</b>	Interruzioni e sospensioni di attività	Euro 250.000,00 per anno assicurativo	10% con il min. di Euro 1.500,00
<b>D)</b>	Danni da furto	Euro 5.000,00 per danneggiato, massimo Euro 50.000,00 per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
<b>E)</b>	Danni a mezzi di trasporto	Euro 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
<b>F)</b>	Danni a cose di Terzi in consegna e custodia e a cose movimentate	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
<b>G)</b>	Danni da incendio	Euro 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
<b>I)</b>	Danni da inquinamento accidentale	Euro 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di Euro 1.500,00
<b>J)</b>	Danni a condutture ed Impianti sotterranei	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
<b>L)</b>	Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro
<b>M)</b>	Danni a terzi per uso Anticrittogamici	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00
<b>N)</b>	Danni da cedimento e franamento del terreno	Euro 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Euro 250,00 per sinistro

**SEZIONE N. 5**  
**CALCOLO DEL PREMIO DI POLIZZA**

Il premio anticipato della rata di perfezionamento della presente polizza viene calcolato su un

Fatturato annuo	Tasso imponibile %	Premio Annuo imponibile
€. 65.000.000,00		€
Imposte		
<b>PREMIO ANNUO LORDO</b> (comprensivo di imposte di assicurazione)		€

**CONTEGGIO DEL PREMIO**

Premio alla firma periodo dal 30.04.2022 al 30.10.2022

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo alla firma
€	€	€

Rate successive al 30.10.2022

Premio imponibile	Imposte	Premio lordo rate future
€	€	€

Data \_\_\_\_\_  
La Società

AMOS S.C.R.L.